

MARIO VARVARO

Riflessioni sullo scopo del Codice Ermogeniano

1. Già Gaio menziona esplicitamente la *constitutio principis* fra gli elementi costitutivi dei *iura populi Romani*,¹ e con l'avvento al potere dei Severi, le costituzioni imperiali, compresi i *rescripta*, cominciano a essere considerate, a tutti gli effetti, fonti di diritto che regolano i rapporti fra i privati.² La consapevolezza di tale ruolo è tradita dal sempre più insistente riferimento alla legislazione dei principi precedenti che si riscontra a partire dalle costituzioni dei Severi.³ Non a caso proprio in questo periodo cominciano a essere approntate e a circolare negli ambienti giudiziari le prime raccolte di precedenti, che rispondono alla «necessità di adeguarsi a modelli comuni ed alla radicata concezione romana dell'*exemplum*».⁴

Dopo l'anarchia militare, l'avvento dell'età diocleziana vedrà, nel campo della produzione del diritto, una netta predominanza delle costituzioni imperiali sulla giurisprudenza, il cui filone interpretativo-creativo può considerarsi ormai definitivamente esaurito, tanto che, in proposito, si suole parlare di età postclassica.

Il compito, che era stato del giurista, di additare alle parti e al giudice il principio di diritto da far valere nel caso concreto, viene ora assolto dalla legislazione imperiale, che indica di volta in volta quale sia il diritto da applicare. Le questioni relative a punti controversi di diritto non saranno più risolte grazie all'attività dei giuristi rispondenti, ma direttamente dalla cancelleria imperiale, che, da un canto, fornirà i criteri interpretativi da applicare alla fattispecie concreta che ha determinato l'emissione della costituzione, e, dall'altro, si porrà come modello da seguire nella risoluzione di fattispecie analoghe.

Le costituzioni imperiali, dunque, assumono un valore se non 'autoritativo', almeno 'paradigmatico'. Dopo l'esaurimento del *ius*

¹ Gai 1.2 e 1.5, dove si menzionano *decreta, edicta ed epistulae*. Sulle *partes iuris* e sui 'cataloghi' delle cosiddette 'fonti del diritto' v. la ricerca specifica di G. ARICÒ ANSELMO, *Partes iuris*, in *AUPA* 39 (1987), 47 ss., con letteratura.

² Sull'idea della 'fonte del diritto' come scaturigine da cui sgorga l'ordinamento, affermatasi solamente sul finire dell'età classica, v., per tutti, G. ARICÒ ANSELMO, *Partes iuris*, cit., 142 s., e ivi nt. 233.

³ Sul punto v. M. MASSEI, *Le citazioni della giurisprudenza classica nella legislazione imperiale*, in AA. VV., *Scritti di diritto romano in onore di C. Ferrini pubblicati dall'Università di Pavia*, Milano 1946, 429, e ivi nt. 2, dove sono indicate anche le costituzioni del Codice Teodosiano che citano provvedimenti precedenti.

⁴ G. PURPURA, *Dalle raccolte di precedenti alle prime codificazioni postclassiche*, in *AUPA* 42 (1992), 675 ss.; cfr. ID., *Diritto, papiri e scrittura*², Torino 1999, 135 ss. In senso conforme v. J.-P. CORIAT, *La technique du rescrit à la fin du Principat*, in *SDHI* 51 (1985), 346-348.

honorarium, la cristallizzazione dell'editto perpetuo,⁵ e l'abolizione del *ius respondendi ex auctoritate principis*, la riflessione giurisprudenziale comincia a fare riferimento con sempre maggiore insistenza ai principi espressi nella legislazione imperiale. Non è un caso che tali richiami si facciano sempre più numerosi in un periodo – quello severiano – in cui i giuristi di maggior prestigio vengono integrati negli apparati burocratici e posti a servizio del potere imperiale. Papiniano, Ulpiano, e altri giuristi chiamati a far parte della cancelleria imperiale,⁶ non possono negare l'autorità dei provvedimenti che essi stessi si curano di preparare e sottoporre all'attenzione del principe.⁷ Nella redazione dei loro scritti, anzi, essi fanno diretto riferimento alle costituzioni imperiali, per indicare quale sia il diritto vigente.⁸ Da talune espressioni impiegate nelle loro opere, risulta che in alcuni casi i principi enunciati sono espressione di un orientamento consolidato della cancelleria imperiale.⁹

Nell'ambito della stessa legislazione imperiale dell'età classica, peraltro, non è raro leggere costituzioni che si richiamano esplicitamente a provvedimenti più antichi.

⁵ Sulla cosiddetta codificazione dell'editto in età adrianea si può rinviare al chiaro quadro della dottrina recentemente approntato da S. LONGO, *Filius familias se obligat? Il problema della capacità patrimoniale dei 'filii familias'*, Milano 2003, 154 ss., nt. 129.

⁶ Le fonti ci informano del ruolo assunto da alcuni giuristi nell'elaborazione delle decisioni imperiali. In D. 20.5.12 pr. (Tryph. 8 *disp.*) si legge che un rescritto era stato emesso *libellos agente Papiniano*. Va ricordato, in proposito, che sulla base di un'accurata indagine stilistica dei rescritti imperiali emessi fra la fine del II e gli inizi del IV secolo, T. HONORÉ, *Emperors and Lawyers*², Oxford 1994, *passim* [ma v. già, oltre alla prima edizione di quest'opera, anche ID., *Imperial 'Rescripts' AD 193-305: Authorship and Authenticity*, in *JRS* 69 (1979), 51 ss.], ha confrontato le caratteristiche linguistiche dei testi di questi provvedimenti con quelle presenti negli scritti dei giuristi coevi, individuando ventuno periodi di 'stile uniforme' (*consistent style*), e identificando con Papiniano il segretario *a libellis* che avrebbe stilato i rescritti emessi dalla cancelleria imperiale dal settembre del 194 al febbraio del 202. In base ai risultati raggiunti nelle proprie ricerche, lo studioso sudafricano ha individuato anche altri giuristi che furono a capo della cancelleria *a libellis*, come Ulpiano, Arrio Menandro ed Ermogeniano. Questa ipotesi di lavoro è stata favorevolmente giudicata da D. LIEBS, *Juristen als Sekretäre des römischen Kaisers*, in *ZSS* 100 (1983), 487 ss.; L. SOLIDORO, *I 'rescripta' e i loro autori*, in *Labeo* 29 (1983), 333-339; R. SANTORO, *Prospettive di nuove ricerche sui testi della legislazione e della giurisprudenza attraverso impieghi della tecnica informatica*, in *AUPA* 41 (1991), 272; S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324*, Oxford 1996, 75 ss.

⁷ Si veda, in senso conforme, A.M. HONORÉ, *The Severan Lawyers: A Preliminary Survey*, in *SDHI* 28 (1962), 226 ss.

⁸ L'espressione '*hoc iure utimur*' non è, dunque, una formula di stile priva di significato, ma sta a indicare con vivida immediatezza quale sia il diritto di cui ci si serve nella pratica. In argomento v. ora le belle pagine di R. SANTORO, *Appio Claudio e la concezione strumentalistica del 'ius'*, in *AUPA* 47 (2002), 295 ss., dove, alla luce dei risultati già esposti in lavori precedenti, si ribadisce il valore del sostantivo *ius* come 'rito' o 'schema rituale', del quale, appunto, ci si serve.

⁹ Si trovano espressioni come '*saepe* (o *saepissime*) *rescriptum est*', oppure '*quibusdam rescriptis manifestatur*' (o '*cavetur*', o '*significatur*'): D. 5.2.6.2 (Ulp. 14 *ad ed.*); 13.7.36 pr. (Ulp. 11 *ad ed.*); 44.3.9 (Marcian. 5 *reg.*); 47.10.13.7 (Ulp. 57 *ad ed.*); 48.3.7 (Macer 2 *de off. praes.*); 48.18.1.26 (Ulp. 8 *de off. proc.*); 48.22.7.4 (Ulp. 10 *de off. proc.*); o, ancora, *multis* (o *compluribus*) *rescriptis* (o *constitutionibus*) *cavetur* (o *continentur*, o espressioni analoghe): D. 48.22.7.15 (Ulp. 10 *de off. proc.*); 49.1.1.3 (Ulp. 1 *de appell.*); 49.14.2.7 (Call. 2 *de iure fisci*); 50.4.14.6 (Call. 1 *de cogn.*); 50.6.6(5).12 (Call. 1 *de cogn.*); 50.12.1.1 (Ulp. *l. s. de off. cur. rei publ.*).

Questo fenomeno è attestato con una frequenza che può considerarsi significativa già a partire dall'età dei Severi, e cioè da quando la concezione del diritto comincia a subire una svolta di stampo autoritario, e il sistema delle fonti, come si accennava, inizia a fondarsi sempre più sulle costituzioni imperiali. In alcuni casi è lo stesso provvedimento imperiale a ricordare che il principio enunciato era già stato espresso in precedenti costituzioni, o in modo generico (per esempio: *iam pridem constitutum est*),¹⁰ oppure con indicazione specifica delle costituzioni richiamate.¹¹

Altri esempi non mancano,¹² e sono numerosi per l'età diocleziana. Una rapida lettura dei numerosi rescritti emessi in questo periodo, e che oggi si leggono nel Codice di Giustiniano¹³ o in raccolte miste di *iura e leges*

¹⁰ Cons. 1.6 (Sev., a. 196), e CI. 5.51.5 (Gord., a. 238). Si vedano anche CI. 2.1.8 (Aless. Sev., a. 225): *et quae a divo Antonino patre et quae a me rescripta sunt, cum iuris et aequitatis rationibus congruunt*; 5.37.4 (Carac., a. 213) e 7.68.1 (Aless. Sev., a. 223): *...secundum ea quae constituta sunt*; CI. 4.39.8 (Diocl. e Massim., s.d.): *...secundum ea, quae pridem constituta sunt*; 7.64.7 (Diocl., a. 285): *...iam pridem a divis principibus ... decretum est*; 10.1.4 (Diocl. e Massim., s.d.): *...iam pridem decretum est*. In altri rescritti si legge, invece, *'iam pridem placuit'*: CI. 9.22.1 (Carac., a. 212); 4.58.1 (Carac., a. 214); 6.39.2 (Fil., a. 245); 2.24.3 (Diocl. e Massim., a. 286); 2.28.1 (Diocl. e Massim., a. 290); 2.39.2 (Diocl. e Massim., a. 294); o *'secundum iuris pridem placitum'*: CI. 3.36.2 (Carac., s.d.); o, ancora, *'vetus placitum est'*: CI. 7.4.9(10) (Aless. Sev., a. 231); o *'iuxta placitum antiquitus'*: CI. 8.10.4 (Fil., a. 245). Per i richiami a un orientamento già più volte espresso dalla cancelleria imperiale (*saepe rescriptum est* o *saepe constitutum est*) v., invece: CI. 4.32.4 pr. (Sev. e Carac., s.d.); 5.54.2.1 (Carac., a. 213); 7.10.1 (Carac., a. 213); 2.55(56).1 (Carac., a. 213); 8.22.1 (Carac., a. 213); 4.31.1 (Carac., s.d.) e 5.54.2 (Carac., s.d.); 7.57.3 (Aless. Sev., a. 227); 1.54.2 (Aless. Sev., a. 228); 6.23.3 (Aless. Sev., a. 232); 4.2.3 (Gord., a. 239); 7.56.4 (a. 294). Sulla presenza di tali richiami nella legislazione imperiale v. HONORÉ, *The Severan Lawyers*, cit., 227.

¹¹ CI. 6.26.2 (Sev. e Carac., a. 204): *...etiam in filio idem debere servari et ratio suadet et divus Marcus pater constituit*; 6.21.6 (Aless. Sev., a. 225): *...et sententiae prudentium virorum et constitutionibus divorum parentium meorum placet*; 9.8.6 (s.d., priva di *inscriptio*): *Post divi Marci constitutionem hoc iure uti coepimus, ... sic et divus Severus et Antoninus constituerunt*.

¹² Per riferimenti a singoli provvedimenti v. le costituzioni citate nella nt. precedente, nonché CI. 6.4.1 (Sev. e Carac., a. 210), che menziona una non meglio specificata costituzione di Pertinace; 7.4.2 (Carac., s.d., ma databile al 213), nel cui testo è invocata una costituzione di Adriano. Più di una volta Caracalla richiama provvedimenti emessi congiuntamente al padre: CI. 9.22.1 (a. 212); 5.16.3 pr. (a. 213). Pure Alessandro Severo si richiama in più occasioni alle costituzioni di Severo e Caracalla: CI. 4.1.2 (a. 223); 9.22.2 (a. 223); 9.9.6.1 (a. 223); o, comunque, a un indirizzo già espresso in precedenti costituzioni: CI. 4.65.4 pr. (a. 222); 12.35(36).4 (Aless. Sev., s.d.). Non mancano, però, riferimenti anche a provvedimenti di imperatori più antichi, come Adriano, Marco Aurelio e Commodo: CI. 4.56.1 (Aless. Sev., a. 222); 10.40(39).2 (Aless. Sev., s.d.); 4.57.2 (Aless. Sev., a. 222); 4.57.3 (Aless. Sev., a. 224); 6.54.7 (Aless. Sev., a. 225).

Per l'età successiva a quella dei Severi, l'indicazione di precedenti costituzioni o rescritti, singolarmente o in gruppo, si ritrova soprattutto nei provvedimenti emessi dalla cancelleria di Gordiano (CI. 3.32.5.1; 4.2.3; 5.16.10; 5.51.5; 5.70.2; 7.62.3; 8.44.13), Filippo (CI. 2.43.3; 4.19.6; 4.65.11; 5.38.4; 5.48.1; 9.34.4; 10.64.1), Diocleziano (v. nt. 14). Altri richiami – e non sono pochi – si ritrovano comunque anche dopo Diocleziano, fino all'età di Giustiniano.

¹³ Come si ricorderà, infatti, i commissari giustinianei avevano ricevuto l'incarico di attingere ai tre codici più antichi per la redazione del nuovo codice al quale dare il nome dell'imperatore Giustiniano, come si legge in cost. *Haec quae necess.*, pr.: *Haec, quae necessario corrigenda esse multis retro principibus visa sunt, interea tamen nullus eorum hoc ad effectum ducere ausus est, in praesenti rebus donare communibus auxilio dei omnipotentis censuimus et prolixitatem litium amputare, multitudine quidem constitutionum, quae tribus codicibus Gregoriano et Hermogeniano atque Theodosiano continebantur, illarum etiam, quae post eosdem codices a Theodosio divinae recordationis aliisque post eum retro principibus, a nostra etiam clementia positae sunt, resecanda, uno autem codice sub felici nostri nominis vocabulo componendo, in quem colligi tam memoratorum trium codicum quam novellas*

pregiustinianee, infatti, mostra che alcuni di essi ribadiscono regole già enunciate in costituzioni più antiche.¹⁴ Anzi, nei rescritti emessi dalla cancelleria diocleziana nel biennio 293-294¹⁵ si scorge la tendenza a invocare la *iuris auctoritas*¹⁶ e ad avvertire che il principio formulato è già stato espresso in precedenti rescritti,¹⁷ o a sottolineare che si tratta di un'opinione consolidata.¹⁸

In quest'ottica, dunque, il riferimento che le costituzioni imperiali fanno alla *iuris auctoritas* come fonte che giustifica la soluzione di una questione in un senso o nell'altro, può ben inquadrarsi in una concezione che mira a garantire, se così si può dire, un'uniformità di indirizzo legislativo,¹⁹ e che

post eos positas constitutiones oportet. La stessa notizia si legge anche in cost. *Summa rei publ.*, § 1: *...magnum laborem commisimus, per quem tam trium veterum Gregoriani et Hermogeniani atque Theodosiani codicum constitutiones quam plurimas alias post eosdem codices a Theodosio divinae memoriae ceterisque post eum retro principibus, a nostra etiam clementia positas in unum codicem felici nostro vocabulo nuncupandum colligi praecipimus* rell.

¹⁴ CI. 2.5.1 (a. 293); 2.36(37).3 (a. 294); 3.36.18 (a. 293); 4.29.18 (a. 294); 5.17.5 (a. 294); 5.71.9 (a. 285); 5.75.5 (a. 294?); 6.49.4 (a. 293); 7.20.1 (a. 290); 7.56.4 (a. 294); 7.60.1 (a. 293); 8.10.5 (a. 290); 8.54(55).3 [= FV. 286] (a. 290); 9.41.11 (a. 290); 10.41(49).3 (Diocl. e Massim., s.d.); 10.53(52).4 (Diocl. e Massim., s.d.); 10.53(52).5 (Diocl. e Massim., s.d.); 12.62(63).4 (Diocl. e Massim., s.d.); FV. 276 (a. 290); 314 (a. 294).

¹⁵ Per il 293: CI. 2.5.1; 3.32.11; 3.36.16; 3.36.18; 3.36.19; 4.5.5; 4.44.3; 5.14.6; 5.39.1; 5.51.7; 6.38.2; 7.60.1; 8.1.3; 8.13.14; 8.17.7; 8.53(54).11 [= Cons. 6.10]; 9.20.9. Per il 294: CI. 2.39.2; 2.56.1; 4.7.5; 4.29.14; 4.29.18; 4.35.13; 7.4.12; 7.56.4; 8.44(45).24; FV. 275.

¹⁶ Si incontrano espressioni come *iuris auctoritate (manifeste) declaratur* (oppure: *monstratur*, o *significatur* o *definitur est*), come risulta dalle fonti citate *infra*, nt. 22, *in fine*. La *iuris auctoritas* alla quale si allude in questi testi non è solamente quella degli scritti giurisprudenziali, ma anche quella della legislazione imperiale, che, al pari dell'opera di riflessione dei giuristi, contribuisce a creare il *ius*. Che a formare la *iuris auctoritas* concorrono, oltre ai pareri dei giuristi, anche le costituzioni imperiali si ricava, a nostro avviso in modo inequivocabile, da D. 12.3.4 pr. (Ulp. 36 *ad ed.*), dove si richiama l'*auctoritas iuris* promanante dai rescritti imperiali, che costituisce il fondamento e al tempo stesso la giustificazione delle soluzioni di volta in volta prospettate. Anche nel testo di CI. 1.23.2, di incerta datazione, si discorre di *auctoritas rescriptorum*. Della *rescriptorum auctoritas*, inoltre, si trova espressa menzione anche in CI. 2.42.3 (Diocl. e Massim., a. 293). Ulteriore conferma che l'espressione *iuris auctoritas* allude alla legislazione imperiale si può avere leggendo il testo di un altro rescritto diocleziano, tramandato con qualche variante testuale sia in FV. 286 sia in CI. 8.54(55).3 (a. 290), in cui la risalenza del principio enunciato è manifestato apertamente, ancora una volta, dal richiamo a precedenti rescritti (*veteris iuris auctoritate rescriptum est*). Sui possibili significati del termine *auctoritas* e, più in particolare, della locuzione *iuris auctoritas*, si possono vedere L. AMIRANTE, s.v. *Auctoritas*, in *NNDI* 2 (1958), 1536 ss.; A. MAGDELAIN, «*Auctoritas rerum*», in *RIDA* 5 (1950) [*Mélanges F. De Visscher*], 127 ss. [= *Jus Imperium Auctoritas. Études de droit romain*, Rome 1990, 685 ss.]; F. GALLO, *Sul potere normativo imperiale*, in *SDHI* 48 (1982), 433 ss.

¹⁷ In questi casi si trova detto: *saepe* o (*saepissime*) *rescriptum est*; oppure *iam pridem placuit* (cfr. le fonti citate *supra*, nt. 10).

¹⁸ Tale idea è espressa da locuzioni come *non est opinionis incertae, non est incerti iuris*, o espressioni simili, per le quali v. *infra*, nt. 22, con rassegna delle fonti. Sul valore di tutte queste espressioni v. HONORÉ, *The Severan Lawyers*, cit., 227. Ricordiamo che pure J. MARTIN, *Spätantike und Völkerwanderung*², München 1990, 7, aveva notato che nei provvedimenti raccolti nel Codice Ermogeniano l'imperatore emittente si richiama non di rado al passato.

¹⁹ Questa idea si trova espressa *in nuce* già in M.A. DE' DOMINICIS, *I destinatari dei rescritti imperiali da Claudio a Numeriano*, in *Annali Univ. Ferrara* 8 (1950), IX, che, basandosi su testi come FV. 244 e D. 48.18.1 (Ulp. 8 *de off. proc.*), ha ritenuto plausibile l'ipotesi «di un'attività tralaticia esplicata in temi di rescritti da parte degli imperatori, nel senso che essi spesso dovevano ribadire istruzioni di già formulate per le medesime questioni dai loro predecessori; il che avrebbe così determinato la formazione di norme giuridiche imperiali *costanti*». Non esclude questa possibilità, e, anzi, la ritiene 'suggestiva', M.

tende costantemente a richiamarsi alle costituzioni precedenti, delle quali si riconosce esplicitamente la autorevolezza.²⁰ Tali richiami, in altri termini, dovevano assolvere anche all'esigenza di manifestare apertamente che la decisione adottata si poneva nel solco di un consolidato orientamento, dal quale, in un certo senso, ripeteva la propria *auctoritas*, che veniva così a riposare non soltanto su quella dell'imperatore emittente, ma si accresceva (in conformità al significato del termine *auctoritas*) anche di quella degli imperatori precedenti che si erano pronunciati nello stesso senso. In questo modo si veniva a giustificare indirettamente la 'bontà' del contenuto del provvedimento. Il fatto che una soluzione fosse ribadita nel tempo, infatti, valeva a garantirne la validità, riconosciuta non soltanto in relazione a un caso specifico, ma a una serie continua di fattispecie analoghe.²¹

Ben si comprende, allora, quale funzione possa svolgere il richiamo alla *iuris auctoritas* che si ritrova in alcuni rescritti dioclezianei: le soluzioni adottate dalla cancelleria imperiale sono considerate un modello da seguire, una guida sicura per potersi districare nel *ius controversum* e stabilire, di volta in volta, quale sia il diritto da applicare al caso concreto. E si capisce anche come in molti rescritti emessi dalla cancelleria diocleziana ricorrano espressioni che indicano chiaramente che il principio in esso formulato risponde al diritto vigente (*hoc iure utimur*) o è di certa applicazione.²²

AMELOTTI, *Un caso anomalo di geminazione nel «Codex Iustinianus»*, in AA. VV., *Studia Ghisleriana*, Serie I, II, Pavia 1953, 1-17 [= *Scritti giuridici*, Torino 1996, 669]. Dell'attività tralatizia si troverebbero esempi in un rescritto in tema di *querella inofficiosae donationis* (G. DONATUTI, *L'origine della 'querella inofficiosae donationis'*, in AA. VV., *Studi in onore di S. Riccobono*, III, Palermo 1936, 427-433) e in un altro in tema di *transactio* (M.L. PETERLONGO, *La transazione nel diritto romano*, Milano 1936, 36 ss.); v. anche HONORÉ, *Emperors and Lawyers*², cit., 41.

²⁰ Cfr. B. BIONDI, *«Interpretatio Prudentium» e Legislazione*, in *BIDR* 43 (1935), 174; V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli 1957 (rist. 1989), 247; DE' DOMINICIS, *I destinatari*, cit., VI, e ivi nt. 1.

²¹ Sul valore dei precedenti nell'esperienza giuridica romana, in relazione alle quali le fonti discorrono, ancora una volta, di *auctoritas* (come, per esempio, in D. 1.3.38), v. U. VINCENTI, *I precedenti giudiziari: prospettive romanistiche*, in AA. VV., *Il valore dei precedenti giudiziari nella tradizione europea*, a cura di U. VINCENTI, Padova 1998, spec. 9 ss., con indicazione di letteratura sul tema.

²² Ciò era già stato notato, sia pure incidentalmente, da parte di E. ALBERTARIO, *Da Diocleziano a Giustiniano*, in AA. VV., *Conferenze per il XIV centenario delle Pandette (15 dicembre 530 - 15 dicembre 1939)*, Milano 1931, 391, nt. 1 [= *Studi di diritto romano*, V, Milano 1937, 207, nt. 1]. Si tratta, in particolare, di espressioni quali *nec dubii iuris est*: CI. 2.4.13.2 (a. 290); 10.57(56).1 (Diocl. e Massim., s.d.); *nulla dubitatio est* (o *nulla est dubitatio*): CI. 5.12.11 (a. 293); 5.16.15.1 (a. 291); 6.9.3 (a. 283); 6.42.22 (a. 293); 6.56.1 (a. 291); 10.32(31).4 (a. 285); *dubitari non oportet*: FV. 279 (a. 286); *procul dubio est*: CI. 4.22.5 (a. 294); 10.32(31).11 (a. 294); *indubitati iuris est*: CI. 6.22.3.1 (a. 294); *non est incerti iuris* (o *incerti iuris non est*): CI. 2.56.1 (a. 294); 3.36.19 (a. 293); 4.5.5 (a. 293); 5.51.7 (a. 293); 8.1.3 (a. 293); 8.13(14).14 (a. 293); 8.53(54).11 pr. (a. 293); 9.20.9 (a. 293); *certi iuris est*: CI. 4.21.6 (a. 286); 6.30.13 (a. 294); 6.59.6 (a. 294); 7.11.6 (Diocl. e Massim., s.d.); 7.16.10 (293); 7.35.5 (a. 293); 9.45.5 (a. 294); *ignoti iuris non est*: CI. 7.75.5 (a. 293); *non est opinionis incertae*: CI. 2.4.32 (a. 294); *non ambigitur*: CI. 3.28.22 pr. (a. 294); 3.37.4.2 (a. 294); 4.16.5 (a. 294); 4.26.11 (a. 294); 4.38.2 (a. 286); 4.58.3.1 (a. 286); 5.12.18 (a. 294); 5.18.8 (a. 294); 5.28.7 (a. 294); 5.34.8 (a. 294); 5.34.9 (a. 294); 5.52.3 (a. 294); 6.20.12 pr. (a. 294); 6.30.12 (a. 294); 6.46.5 pr. (a. 294); 6.57.2.1 (a. 293); 6.58.9 (a. 294); 6.59.5.1 (a. 294); 7.4.13 (a. 294); 7.16.29 (a. 294); 7.72.6 (Diocl. e Massim., s.d.); 8.4.4 (a. 294); 8.37(38).7 (a. 294); 8.38(39).6 (a. 294); 8.44(45).28 (a. 294); 8.46(47).7 (a. 294); 9.33.3 (a. 293); 9.35.9

2. Su questi dati offerti dalle fonti si può far leva per prendere posizione nel dibattito relativo al cosiddetto ‘classicismo’ di Diocleziano.

Esso cominciò con la pubblicazione della nota monografia di Taubenschlag²³ sulla legislazione privatistica dell'imperatore dalmata, considerato come l'ultimo strenuo difensore del diritto romano classico e, al tempo stesso, come il precursore della nuova epoca aperta agli influssi delle tradizioni giuridiche provinciali.²⁴

(a. 294); 9.41.15 (a. 294); 10.40(38).7 (Diocl. e Massim., s.d.); 10.42(41).8 (Diocl. e Massim., s.d.); FV. 270 (a. 294); *ambigui iuris non est* (o *non est ambigui iuris*, o *non est iuris ambigui*): CI. 3.22.4 (a. 294); 4.9.2 (a. 293); 4.26.7 pr. (a. 293); 5.34.10 (a. 294); 6.20.11 (a. 293); 7.1.3 (Diocl. e Massim., s.d.); 7.27.2 (a. 293); *notum est*: CI. 7.71.4 pr. (Diocl. e Massim., s.d.); 8.44(45).23 (a. 293); 9.22.14 (a. 293); *notissimi iuris est*: CI. 2.4.26 (a. 294); 7.60.2 (a. 293); 7.75.4 (a. 293); *rationis est*: CI. 2.32(33).2 (a. 294); 3.29.8.1 (Diocl. e Massim., s.d.); 3.32.11 pr. (a. 293); 5.38.6 (a. 294); 7.35.7 (Diocl. e Massim., s.d.); 8.44(45).29 (a. 294); 8.50(51).13 (a. 294); 10.43(42).2 (Diocl. e Massim., s.d.); *explorati iuris est*: CI. 4.5.7 (a. 293); 4.26.9(10) (a. 294); 5.14.6 (a. 293); *manifesti iuris est* (o *certi ac manifesti iuris est*): CI. 3.32.15 pr. (a. 293); 4.43.1 (a. 294); 5.3.8 (a. 293); 6.42.18 (a. 290); 7.14.9 pr. (Diocl. e Massim., s.d.); 8.17(18).8 (a. 293); 8.42(43).17 (a. 293); 10.50(49).3 (Diocl. e Massim., s.d.); *manifestissimi iuris est* (o *iuris manifestissimi est*): CI. 5.12.20 (a. 294); 7.56.3 (a. 289); 8.53(54).24 (a. 299); *absoluti manifestique iuris est*: CI. 6.20.12.2 (a. 294); *manifestum est* (o *certum ac manifestum est*): CI. 2.4.27 (a. 294); 2.12.16 (a. 293); 2.24(25).4 (a. 293); 3.31.7.1 (a. 294); 3.36.22 (a. 294); 4.2.5.1 (a. 293); 4.26.10.1 (a. 294); 4.33.2(1) (a. 286); 4.35.10 (a. 293); 4.38.2 (a. 286); 5.12.21 (a. 294); 5.36.5.1 (a. 294); 5.42.4 (a. 294); 5.43.9 (a. 294); 5.62.22 (a. 294); 6.1.1 (a. 286); 6.9.6 (a. 294); 6.37.13 (a. 286); 6.37.14 (a. 286); 6.42.17 (a. 286); 7.71.4.1 (Diocl. e Massim., s.d.); 8.15(16).5 (a. 286); 8.17(18).10 (a. 294); 8.25(26).7 (a. 287); 8.38(39).4 (a. 293); 8.42(43).9 (a. 286); 9.9.24(25) (a. 291); 10.39(38).4 (Diocl. e Massim., s.d.); 10.62(60).3.1 (Diocl. e Massim., s.d.); *certum est* (o *ius certum est*): CI. 3.28.26 (a. 304); 3.32.22 (a. 294); 3.36.13 (Diocl. e Massim., s.d.); 4.6.10 (a. 294); 4.49.8 pr. (a. 293); 4.54.8 (Diocl. e Massim., s.d.); 5.17.3.2 (a. 290); 5.34.10 (a. 294); 6.15.5 (a. 294); 6.22.3 pr. (a. 294); 6.58.5 (a. 293); 7.2.13 (Diocl. e Massim., s.d.); 7.32.7 (a. 293); 7.43.7 (a. 290); 8.47(48).5 (a. 291); 10.57(56).1 (Diocl. e Massim., s.d.); *palam est*: CI. 4.58.4 pr. (Diocl. e Massim., s.d.); 5.71.8 (a. 285); 6.14.1 (a. 286); 7.20.1 (a. 290); 7.45.11 (Diocl. e Massim., s.d.); 8.25(26).8 (a. 290); *iuris auctoritas probat*: CI. 4.29.14 (a. 294); *iuris auctoritate significatur* (o *significatum est*): CI. 3.32.11.1 (a. 293); 3.36.16 (a. 293); *iuris auctoritate definitum est*: CI. 6.38.2 pr. (a. 293); *iuris auctoritate (manifeste) declaratur*: CI. 4.35.13 (a. 294); 7.4.12 (a. 294); 8.17(18).7 (a. 293); *iuris auctoritas demonstrat* (o *iuris auctoritate demonstratur*): CI. 4.7.5 (a. 294); 4.64.6 (Diocl. e Massim., s.d.); *iuris auctoritate monstratur*: CI. 8.44(45).24 (a. 294); *veteris iuris auctoritate rescriptum est*: CI. 8.54(55).3 [= FV. 286] (a. 290).

²³ Molti romanisti non hanno mancato di considerare l'età di Diocleziano come «l'inizio di una nuova epoca per il diritto romano»: l'espressione è di E. VOLTERRA, *Sulle «inscriptions» di alcune costituzioni imperiali*, in *BIDR* 76 (1973), ora in *Scritti giuridici*, V, Napoli 1993, 375. Sull'importanza dell'avvento di Diocleziano v., fra gli altri, G. FERRARI DELLE SPADE, in *RIL* 42 (1909), 588 s. [= *Scritti giuridici*, I, Milano 1956, 91 s.]; R. TAUBENSCHLAG, *Das römische Privatrecht zur Zeit Diokletian's (Extrait du Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Cracovie 1919-1920)*, Cracovie 1923, 141 ss. [= *Opera minora*, I, Warszawa 1959, 3 ss.]; E. ALBERTARIO, *Da Diocleziano a Giustiniano*, in *Studi di Diocleziano*, in *Studi di diritto romano*, V, cit., 197 ss.]; G. GOYAU, *La tetrarchie. Sommaire d'une étude d'ensemble*, in *AA. VV., Etudes d'histoire juridique offertes à P. F. Girard*, I, Paris 1913, 65-83; E. VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali*, Bologna 1937, 262, nt. 2; 301-306; M. AMELOTI, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960, *passim*, e specialmente 51 ss.

²⁴ TAUBENSCHLAG, *Das römische Privatrecht*, cit., 147: «So schließt Diokletian eine Epoche ab, und beginnt eine neue. Er setzt den Schlußstein in der Entwicklung des röm. Rechts, um den Grundstein für diejenige des byzantinischen Rechts zu legen. Der letzte Repräsentant römischen Geistes in der Jurisprudenz wird zugleich Vorläufer der orientalisierenden Richtung der späteren Zeit». L'opinione

Alla ricostruzione di Taubenschlag aderì sostanzialmente, sia pure con qualche cautela, anche De Francisci, secondo il quale non ogni innovazione contenuta nei rescritti dioclezianeî potrebbe senz'altro ascriversi alla sua cancelleria, perché potrebbe anche imputarsi a un intervento giustiniano o pregiustiniano.²⁵

In posizione nettamente critica nei confronti delle conclusioni di Taubenschlag si pose, invece, Albertario, il quale rilevò che non si può considerare Diocleziano come «l'ultimo baluardo della classicità e contemporaneamente come l'instauratore della orientalizzazione del diritto romano». Secondo questo autore, infatti, pur non potendosi recisamente negare l'influenza del *Volksrecht* sui rescritti dioclezianeî, una corretta valutazione critica di questi provvedimenti manifesterebbe l'intento di affermare con decisione il diritto classico. Quelle giudicate dallo studioso polacco come aperture di Diocleziano alle pressioni delle consuetudini provinciali andrebbero considerate, piuttosto, innovazioni dovute a rimaneggiamenti postclassici o all'intervento dei giustinianeî.²⁶

La tesi di Albertario ha riscosso un successo quasi del tutto incontrastato,²⁷ e ha avuto autorevoli seguaci.²⁸ Lo stesso Taubenschlag, ritornando sul tema che aveva dato vita al dibattito sul 'classicismo' di Diocleziano, finì per sottovalutare gli influssi greco-orientali sulla legislazione privatistica di questo imperatore, insistendo, invece, sulla sua 'romanità', in contrapposizione alla legislazione di Costantino.²⁹ Volterra,

dell'autore polacco è ribadita in chiusura dell'indagine, *op. cit.*, 281: «So bestätigt unsere Untersuchung den eingangs aufgestellten Satz: Der Name Diokletians bedeutet das Ende einer alten und den Anfang einer neuen Epoche» (la spaziatura è dell'A.).

²⁵ P. DE FRANCISCI, *Rec. a Taubenschlag*, in *BIDR* 33 (1923), 248 ss.

²⁶ E. ALBERTARIO, *Rec. a R. Taubenschlag, Das römische Privatrecht zur Zeit Diokletian's*, in *AG* 92 (1924), 104 ss. [= *Studi di diritto romano*, VI, Milano 1953, 565-567]; ID., *Da Diocleziano*, cit., 205 ss.; ID., *Alcune osservazioni sulla legislazione di Costantino*, in AA. VV., *Acta Congressus Iuridici Internationalis*, I, 69 ss. [= *Studi di diritto romano*, V, cit., 255 ss.]; ID., *Le classicime*, cit., 115 ss.

²⁷ Cfr. C. DUPONT, *Les Constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV^e Siècle. Les Personnes*, Lille 1937, *passim*, e specialmente 223 ss., che tendeva a sminuire il contrasto fra Diocleziano e Costantino; a quest'ultimo imperatore la studiosa francese riconosceva, addirittura, un «traditionnalisme qui encombre sa législation». Pure C.A. MASCHI, 'Humanitas' come motivo giuridico. Con un esempio: nel diritto dotale romano, in *Annali Triestini* 18 (1948), 278 e 323 ss. (n.v.), seguito da DE' DOMINICIS, *I destinatari*, cit., 201, nt. 3, ha ridimensionato il contrasto fra i due imperatori, pur riconoscendo a Diocleziano il ruolo di difensore e continuatore del diritto classico, sia sul piano stilistico, sia su quello dei contenuti.

²⁸ Fra i quali non si può non ricordare F. SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, München 1934, 91 s. [= *I principii del diritto romano*, trad. ital. a cura di V. Arangio-Ruiz, Firenze 1949 (rist. anast., Firenze 1995), 117 s.].

²⁹ R. TAUBENSCHLAG, *Der Einfluss der Provinzialrechte auf das römische Privatrecht*, in AA. VV., *Atti del Congresso internazionale di diritto romano. Roma, I*, Pavia 1934, 305 s. [= *Opera minora*, I, cit., 447 s.]. La contrapposizione fra Diocleziano e Costantino in relazione al diritto pubblico è accentuata da G. SEGRÉ, *Alcune osservazioni sulla costituzione dell'impero da Diocleziano a Giustiniano*, in AA. VV., *Atti del Congresso internaz. di dir. rom. Roma, I*, cit., 211 ss. [= *Scritti vari di diritto romano*, Torino 1952, 533 ss.], in ciò seguito da E. ALBERTARIO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano giustiniano*, I, Milano 1935, 91, nt. 21 [= *Studi di diritto romano*, V, cit., 158, nt. 2]; H.J. WOLFF, *Roman*

invece, ha ritenuto che l'opera di Diocleziano non si sia limitata a una difesa dalle spinte dei diritti locali, ma che abbia tentato, piuttosto, di affermare sui provinciali gli istituti propri del diritto romano, anticipando il tentativo che sarà portato a compimento, circa un secolo e mezzo più tardi, da Teodosio II.³⁰

Anche Amelotti, nel suo noto studio dedicato specificamente alla legislazione privatistica di Diocleziano, ha ridimensionato la portata delle innovazioni attribuibili a questo imperatore.³¹

Ebbene, ci pare che fra i dati da invocare per affermare il 'classicismo' di Diocleziano si possa tener presente quanto abbiamo osservato sull'atteggiamento della sua cancelleria nella redazione dei rescritti. I frequenti richiami all'*auctoritas* delle precedenti costituzioni, unitamente all'indicazione chiara e decisa dei principi da applicare, infatti, ci sembrano elementi che dimostrano il sostanziale 'classicismo' dell'imperatore dalmata, nella cui legislazione risuona ancora, e distintamente, l'eco di un passato al quale guardare.

Non si può escludere che lo stesso imperatore, in vista dell'applicazione del diritto romano anche nella realtà delle province, avesse impartito ai propri funzionari una direttiva di massima da seguire per la risoluzione delle questioni presentate alla cancelleria imperiale. Il recupero e la riproposizione dei principi formulati nelle costituzioni dell'età dei Severi si doveva presentare, infatti, come un formidabile strumento per ottenere l'unificazione giuridica sulla base del diritto romano classico.³²

3. Una lettura del fenomeno del costante richiamo a precedenti rescritti da parte della cancelleria diocleziana nel senso appena suggerito ci induce

Law. An Historical Introduction, Oklahoma 1951, 150 s.; J. EVANS GRUBBS, *Law and Family in Late Antiquity. The Emperor Constantine's Marriage Legislation*, Oxford 1995, 1-4. Per una valutazione critica della tesi di Segré v. AMELOTI, *Per l'interpretazione*, cit., 83-88.

³⁰ E. VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali*, cit., 301 ss.: cfr. F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, Oxford 1946 (rist. 1953), 285 ss. L'accostamento dell'opera di Diocleziano a quella di Teodosio II è stato ritenuto «quanto meno ardito» da AMELOTI, *Per l'interpretazione*, cit., 71 s., e ivi nt. 37, per il quale la differenza fra l'opera di questi due imperatori correrebbe sul filo di quella distingue il Codice Gregoriano e quello Ermogeniano da un lato, e il Codice Teodosiano dall'altro. I primi due codici, infatti, sarebbero «opera di privati e rispondono a criteri di raccolta», mentre il progetto di Teodosio II è assai ambizioso, almeno in origine, e si sviluppa «su di un piano ufficiale».

³¹ AMELOTI, *Per l'interpretazione*, cit., specialmente 88 ss., il quale in base all'analisi condotta sui rescritti diocleziane ha tratto la conclusione che a Diocleziano non possono attribuirsi «radicali riforme», ma solamente «modeste innovazioni». Solamente nel campo del diritto di famiglia sarebbe dato riscontrare innovazioni. In definitiva, secondo Amelotti «Diocleziano in sostanza mantiene, salvo un certo numero di limitate innovazioni e qualche raro sviamento, il diritto classico» (*op. cit.*, 93). Sotto questo profilo, dunque, la legislazione diocleziana si contrapporrebbe a quella costantiniana.

³² In questo senso v. ALBERTARIO, *Da Diocleziano a Giustiniano*, cit., 210: «La cancelleria, che prepara i rescritti diocleziane, si sforza di adoperare una tecnica precisione di linguaggio, che ormai non è più compresa, e di difendere concetti, che nella realtà della vita non hanno ormai più rispondenza».

a formulare un'ipotesi sullo scopo al quale il Codice Ermogeniano doveva mirare.³³

Si può pensare, crediamo, che la raccolta sistematica dei rescritti emessi dalla cancelleria imperiale a partire dal 293³⁴ rispondesse, probabilmente, non soltanto a un'esigenza di carattere pratico, ma anche a un preciso intento di natura politica e propagandistica.

Non è certamente questa la sede per discutere dell'identificazione dell'autore del *Codex Hermogenianus* con il giureconsulto autore della *Epitome iuris*.³⁵ Come è stato messo in luce nello studio di Liebs dedicato a quest'opera, tuttavia, bisogna rilevare che Ermogeniano ha ampiamente attinto, per la redazione della sua *epitome iuris*, alle opere dei giuristi severiani.³⁶ Le indagini di Liebs, inoltre, non hanno mancato di illustrare i

³³ Per un quadro della letteratura sul Codice Ermogeniano sino al 1965 v. CENDERELLI, *Ricerche*, cit., 2 ss., nt. 8.

³⁴ Al riguardo, infatti, va condivisa l'idea di G. ROTONDI, *Studi sulle fonti del codice giustiniano*, in *BIDR* 26 (1914) e 29 (1918) [ripubblicati con qualche integrazione dell'autore in *Scritti giuridici*, I, Pavia 1922, 122 ss.], secondo cui l'attribuzione al Codice Ermogeniano del rescritto del 291 tramandato in Coll. 6.5.1 può ritenersi frutto di un errore della tradizione manoscritta.

³⁵ Propendono per tale identificazione, fra gli altri, L. LANDUCCI, *Storia del diritto romano dalle origini fino a Giustiniano*, I, Padova 1886, 267; M. KASER, *Römische Rechtsgeschichte*, Göttingen 1950, 206; G. SCHERILLO, s.v. *Codex Hermogenianus*, in *NNDI* 3 (1959), 380; D. LIEBS, *Hermogenians iuris epitome. Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians*, Göttingen 1964, 24; A. CENDERELLI, *Ricerche sul "Codex Hermogenianus"*, Milano 1965, 17 s., 198 ss. e 239; HONORÉ, *Imperial 'Rescripts'*, cit., 61; ID., *Emperors and Lawyers*¹, Oxford 1981, 119-132; ID., *Emperors and Lawyers*², cit., 177; ID., *Hermogenianus on Privy and the Scope of the Law of Contract*, in *Current Legal Problems* 44 (1991), 135 s.; W. TURPIN, *The Purpose of the Roman Law Codes*, in *ZSS* 104 (1987), 625; CORCORAN, *The Empire*, cit., 77; PURPURA, *Diritto, papiri e scrittura*², cit., 139. L'hanno giudicata probabile: PH.E. HUSCHKE, *Ueber den 'Gregorianus' und 'Hermogenianus Codex'*, in *ZRG* 6 (1867), 291 s.; O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte, I. Staatsrecht und Rechtsquellen*, Leipzig 1885, 942; WOLFF, *Roman Law*, cit., 137; ARANGIO RUIZ, *Storia*⁷, cit., 295 e 356; G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*⁵, Torino 1965, 447; H.F. JOLOWICZ-B. NICHOLAS, *Historical Introduction to the Study of Roman Law*³, Cambridge 1972, 464; B. ALBANESE, *Premesse allo studio del diritto privato romano*, Palermo 1978, 26 s.; G. CERVENCA, *Il dominato*, in AA. VV., *Lineamenti di storia del diritto romano*², sotto la direz. di M. TALAMANCA, Milano 1989, 612. L'ha negata, invece, E. PÓLAY, in *Klio* 60 (1978), 499-506 (n.v.), secondo il quale non vi sarebbero argomenti convincenti in favore dell'identificazione, in quanto l'autore del *Codex Hermogenianus* avrebbe potuto chiamarsi Ermogene; nello stesso senso v. già P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*², Leipzig 1912, 316 s.; ma in senso contrario si vedano le notazioni svolte da HUSCHKE, *Ueber den 'Gregorianus'*, cit., 283, e ivi nt. 5, in ciò seguito da KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, cit., 941, e da TH. MOMMSEN, *Die Benennungen der Constitutionensammlungen*, in *ZSS* 10 (1889), 348 s. [= *Gesammelte Schriften*, II, Berlin 1905, 362], seguito da JOLOWICZ-NICHOLAS, *Historical Introduction*, cit., 464, nt. 8, e da LIEBS, *Hermogenians iuris epitome*, cit., 26, e ivi nt. 90. Non si sono pronunciati su tale identificazione, ritenendola indimostrata o indimostrabile: C. FERRINI, *Storia delle fonti del diritto romano e della giurisprudenza romana*, Napoli-Milano-Pisa 1885, 108; J. ROBY, *Introduzione allo studio del Digesto giustiniano*, trad. ital. di G. Pacchioni, Firenze 1887, 220 s.; P. JÖRS, s.v. *Codex Hermogenianus*, in *PW* IV (1901), 167; ID., s.v. *Hermogenianus*, in *PW* L (1912), 881 s.; E. HEILFRON, *Römische Rechtsgeschichte und System des römischen Privatrechts*, Berlin 1903, 111; TH. KIPP, *Geschichte der Quellen des römischen Rechts*⁴, Leipzig-Erlangen 1919, 85; R. ORESTANO, s.v. *Ermogeniano*, in *NNDI* 6 (1960), 660 (altra letteratura sul punto in CENDERELLI, *Ricerche*, cit., 198 s., nt. 21).

³⁶ LIEBS, *Hermogenians iuris epitome*, cit., 43 ss. (con un prospetto riassuntivo del materiale utilizzato a p. 87). In particolare, sarebbe possibile notare che Ermogeniano ha attinto ai *libri responsorum* e ai *libri quaestionum* di Papiniano in più di un'occasione (LIEBS, *Hermogenians iuris epitome*, cit., 80-83). Papiniano sembra anzi essere l'autore preferito di Ermogeniano, il quale, quando si rifà ai testi di questo

rapporti fra l'*epitome iuris* e la legislazione imperiale.³⁷ L'opera dimostra, infatti, che Ermogeniano conosceva bene non solo la legislazione a lui contemporanea, ma anche quella dei Severi.

Ora, se davvero l'autore del Codice Ermogeniano va identificato con l'omonimo giurista che fu anche *magister libellorum* di Diocleziano,³⁸ si può ritenere che la compilazione di una raccolta di costituzioni da parte di un pubblico funzionario le conferisse, se così si può dire, un carattere di 'semi-pubblicità'.³⁹

Nell'esaminare la genesi e nell'individuare lo scopo di questo Codice, inoltre, non si può trascurare un dato storico di fondamentale importanza. Esso, infatti, contiene le costituzioni imperiali proprio a partire da una data che, nella storia della costituzione romana, segna una svolta decisiva, e cioè l'instaurazione di un nuovo sistema costituzionale: la tetrarchia. È risaputo, infatti, che proprio nel marzo del 293⁴⁰ l'impero romano, pur rimanendo formalmente unico, fu suddiviso in due parti, ciascuna delle quali fu posta sotto il controllo di un Augusto, e che ai due Augusti furono affiancati, nell'amministrazione e nel governo dell'enorme territorio, due Cesari.⁴¹

Valutata su questo sfondo, la raccolta di costituzioni effettuata da Ermogeniano avrebbe potuto rispondere all'esigenza di garantire l'uniformità dell'applicazione del diritto promanante dalla cancelleria imperiale, così come hanno pensato Huschke,⁴² Liebs,⁴³ e Honoré.⁴⁴ Essa, peraltro, si sarebbe rivelata un efficacissimo mezzo per conseguire una sorta di 'unificazione giuridica', soprattutto nelle province.⁴⁵

giurista, non solo non li abbrevia, ma, anzi, aggiunge qualche informazione in più. Le citazioni testuali, inoltre, sono più numerose rispetto a quelle degli altri giuristi.

³⁷ LIEBS, *Hermogenians iuris epitome*, cit., 93 s.

³⁸ Sulla carriera di Ermogeniano v., in sintesi, CORCORAN, *The Empire*, cit., 89 s.

³⁹ Per quanto riguarda, invece, l'identificazione dell'autore del Codice Gregoriano con il Gregorio che fu *magister libellorum* dal 284 al 290 d.C. v. W.E. VOB, s.v. *Codex*, in *DNP* 3 (1997), 54.

⁴⁰ Cfr. E. STEIN, *Geschichte des spätromischen Reiches*, I. *Vom römischen zum byzantinischen Staate*, Wien 1928, 98; D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt 1990, 264; 266; 272; 280; 283.

⁴¹ Al riguardo è opportuno ricordare che, come ha precisato HONORÉ, *Imperial 'Rescripts'*, cit., 58 s., benché la proclamazione del nuovo sistema fosse avvenuta il primo marzo del 293, «from a legal point of view the tetrarchy began on 1 January 293, and all constitutions from this date on are attributed to 'Diocletianus et Maximianus Augusti et Constantius et Maximianus nobilissimi Caesares'».

⁴² HUSCHKE, *Ueber den 'Gregorianus'*, cit., 294 ss.

⁴³ LIEBS, *Hermogenians iuris epitome*, cit., 23 ss. In senso conforme: G.G. ARCHI, *Sulla cosiddetta 'massimazione' delle costituzioni imperiali*, in *SDHI* 52 (1986), 166, nt. 5.

⁴⁴ HONORÉ, *Emperors and Lawyers*², cit., 166; v. anche EVANS GRUBBS, *Law and Family*, cit., 42, secondo la quale è probabile che lo stesso Diocleziano abbia incoraggiato la pubblicazione del Codice Gregoriano e del Codice Ermogeniano, che fornivano «a convenient and accessible reference for local judges and lawyers (and other interested parties) to consult when a ruling on a legal problem was needed».

⁴⁵ In questo senso v. VOLTERRA, *Diritto romano e diritto orientali*, cit., 301 ss., che ha paragonato l'opera di Diocleziano a quella di Teodosio II. Su tale paragone v. la critica di AMELOTTI, *Per l'interpretazione*, cit., 70 s.

3.1. L'ipotesi proposta da Huschke, secondo il quale il Codice Ermogeniano avrebbe avuto la finalità di assicurare l'unità giuridica dell'impero a seguito dell'instaurazione del regime tetrarchico, è stata criticata da Rotondi: essa, infatti, sarebbe smentita dal fatto che «il codice è sorto in oriente e con materiali orientali; solo più tardi ebbe delle aggiunte in occidente, anzi, parrebbe, soltanto qui».⁴⁶ A questa obiezione, tuttavia, si potrebbe replicare che scopo del *Codex Hermogenianus* potrebbe essere stato proprio quello di assicurare l'uniforme applicazione del diritto soprattutto nella *pars Orientis*, e cioè dove più pressanti si rivelavano le spinte del *Volksrecht*; per la *pars Occidentis*, infatti, si sarebbe potuto stilare un altro codice. E si potrebbe anche pensare che, benché costituito da rescritti emanati in Oriente, il Codice in questione avrebbe potuto essere utilizzato in tutto l'impero, considerato formalmente unico, come dimostrano le *inscriptiones* delle costituzioni, che menzionano come imperatori emittenti sia Diocleziano sia Massimiano.⁴⁷ Ciascun provvedimento imperiale, infatti, era emesso, almeno formalmente, in unità d'intenti dai due Augusti.⁴⁸

Certo, vi è anche un *argumentum e silentio* che sembra deporre fortemente contro l'ipotesi appena formulata. Di un progetto simile, infatti, si dovrebbe trovare nelle fonti, se non qualche traccia o riferimento preciso, almeno un'eco.⁴⁹ Esse, invece, tacciono del tutto.⁵⁰ Riteniamo, tuttavia, che l'*argumentum e silentio* al quale si è appena fatto riferimento non sia insuperabile. Questo stato di cose, infatti, potrebbe trovare un'agevole

⁴⁶ ROTONDI, *Scritti giuridici*, I, cit., 123, nt. 1.

⁴⁷ Sul punto v. VOLTERRA, *Sulle «inscriptiones»*, cit., specialmente 376 ss.

⁴⁸ Come ricordato da HUSCHKE, *Ueber den 'Gregorianus'*, cit., 295 ss.

⁴⁹ Secondo TURPIN, *The Purpose*, cit., 624 ss., né l'assenza di un'attestazione ufficiale del progetto, come accade, invece, per il Codice Teodosiano e il Codice di Giustiniano, né la mancata designazione del Codice Gregoriano e di quello Ermogeniano come '*Codex Diocletianus*' possono essere ritenuti argomenti veramente rilevanti per stabilire la natura 'pubblica' o 'privata' delle due raccolte. In contrario, semmai, vi sarebbero alcuni elementi che dovrebbero indurre a pensare che entrambi i codici di età diocleziana siano «products of Diocletian's government». Innanzi tutto, va ritenuto probabile che i loro autori fossero funzionari della cancelleria che avevano libero accesso agli archivi imperiali (in senso analogo v. già LIEBS, *Hermogenians iuris epitome*, cit., 25 s., e gli altri autori ivi richiamati alla nt. 87). Più significativa è senz'altro da giudicare l'enorme importanza che entrambe le collezioni acquistarono nella pratica e nella didattica. Non bisogna sottovalutare, infine, il richiamo ai due codici che si ritrova nella costituzione con cui fu ordinata la redazione del *Codex Theodosianus* (posta dagli editori in CTh 1.1.5: *Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus* rell.), nonché nella cost. *Haec quae necess.*, pr. e nella cost. *Summa rei publ.*, § 1 (cfr. *supra*, nt. 13). Per la sistematica del Codice Teodosiano v. G.L. FALCHI, *La tradizione giustiniana del materiale teodosiano (CTh XVI)*, in *SDHI* 57 (1991), 3; G. SCHERILLO, *Il sistema del Codice Teodosiano*, in AA. VV., *Studi in memoria di A. Albertoni, I. Diritto romano e bizantino* (a cura di P. CIAPESSONI), Padova 1935, 515 ss.

⁵⁰ Nelle 'Vite dei sofisti' di Eunapio, in realtà, si legge la notizia che il giurista Innocenzio di Sardi aveva ricevuto l'incarico dagli imperatori della sua epoca – probabilmente Diocleziano e Massimiano – di effettuare una sorta di codificazione (Eunap. *Vitae Soph.* 500). Il potere conferito a Innocenzio, definito come '*nomothetikén*', potrebbe richiamare il concetto di 'codificazione'. Sul punto v. CORCORAN, *The Empire*, cit., 29, e ivi nt. 29.

spiegazione supponendo che il progetto sia rimasto ‘ufficioso’, come dimostrerebbe, peraltro, la denominazione del codice, o a uno stadio, per dir così, ‘sperimentale’. Ciò riuscirebbe a dar conto, peraltro, della ‘completomania’ del redattore dell’Ermogeniano, il quale inserì nella propria raccolta un numero enorme di costituzioni, senza procedere a revisioni, forse anche per consentirne un collaudo immediato.⁵¹ Un’opera recentissima, e per di più destinata a far conoscere la prassi interpretativa seguita dalla cancelleria imperiale, del resto, non avrebbe avuto bisogno di alcun rimaneggiamento.

D’altro canto, l’ufficiosità del progetto sarebbe in grado di spiegarne anche la mancata prosecuzione. Il progetto codificatorio, infatti, potrebbe essere stato abbandonato dopo appena due anni – o perché ritenuto troppo ambizioso, o perché il suo compilatore non poté, per una ragione che non conosciamo, portarlo a termine – senza comportare un fallimento al quale l’ufficialità di un incarico avrebbe senz’altro dato enorme rilievo, così come accadrà per la compilazione ordinata da Teodosio II.⁵²

Per quanto riguarda, invece, l’assenza di un ordine imperiale relativo alla raccolta, non si può escludere che Diocleziano avesse impartito tale

⁵¹ ROTONDI, *Scritti giuridici*, I, cit., 124, ha avanzato l’ipotesi che «il compilatore abbia inserito nel codice tutto quanto il materiale che i registi gli fornivano: così risparmiando ogni lavoro di cernita, e trovando nel Gregoriano un modello quanto alla distribuzione della materia», il che spiegherebbe anche la rapidità con la quale l’opera sarebbe stata portata a termine. L’idea secondo cui le costituzioni raccolte nel Codice Ermogeniano fossero state attinte direttamente dagli archivi imperiali, già formulata da P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen*², cit., 318, e ivi nt. 12, è stata accolta anche da SCHERILLO, s.v. *Codex Hermogenianus*, cit., 380; LIEBS, *Hermogenians iuris epitome*, cit., 26; CENDERELLI, *Ricerche*, cit., 7 e 10 (sul punto v. anche *supra*, nt. 49).

In relazione all’esistenza e all’organizzazione degli archivi imperiali si possono vedere: H. BRESSLAU, *Die Commentarii der römischen Kaiser und die Registerbücher der Päpste*, in *ZSS* 6 (1885), 242-260; M. MEMELSDORFF, *De archivis imperatorum Romanorum qualia duerint usque ad Diocletiani aetatem*, Halle 1890; A. VON PREMERSTEIN, s.v. *Commentarii*, in *PW*, IV, 1 (1901), 737-739; P. NOAILLES, *Les collections des Nouvelles de l’empereur Justinien*, I, Paris 1912, 31-34; P. COLLINET, *Beyrouth, centre d’affichage et de dépôt des constitutions impériales*, in *Syria* 5 (1924), 359-372; G. CENCETTI, *Tabularium principis*, in *AA. VV.*, *Studi Cesare Manaresi*, Milano 1953, 131-166; L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, 438-441; P. DE FRANCISCI, *Per la storia della legislazione imperiale durante il Principato*, in *BIDR* 70 (1967), 218-220; E. POSNER, *Archives in the Ancient World*, Cambridge Mass. 1972, 186-223; N. PALAZZOLO, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II - III sec. d.C.)*, in *IVRA* 28 (1977, pubbl. 1980), 40 ss.; F. MILLAR, *The Emperor in the Roman World (31 B.C. -A.D. 337)*², London 1992, 260-265; V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano 1988, 58-66; J.-P. CORIAT, *Technique législative et système de gouvernement à la fin du Principat: la romanité de l’État moderne*, in *AA. VV.*, *Cahiers du Centre Glotz. I. Du pouvoir dans l’antiquité: Mots et Réalités* (1986, ma pubbl. 1990), 228 ss.; ID., *Le prince législateur*, Rome 1996, 628-632; M. BATS, *Les débuts de l’information politique officielle à Rome au premier siècle avant J.C.*, in *AA. VV.*, *La mémoire perdue. A la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Paris 1994, 9-43, con bibliografia.

⁵² Il programma legislativo di Teodosio II è enunciato, come si ricorderà, in una celebre *oratio ad senatum* pronunciata a Costantinopoli nel marzo del 429, tramandata nei cosiddetti ‘*Gesta Senatus Romani de Theodosiano publicando*’ contenuti in un manoscritto dell’undicesimo secolo, e posta dagli editori del Codice Teodosiano in *CTh* I.1.5. Per un’attenta valutazione di questa *oratio ad senatum* v. B. ALBANESE, *Sul programma legislativo esposto nel 429 da Teodosio II*, in *AUPA* 38 (1985), 253 ss. [= *Scritti giuridici*, II (a cura di M. MARRONE), Palermo 1991, 1669 ss.], ove la precedente letteratura.

direttiva in una costituzione che, pur essendo inclusa in apertura del *Codex Hermogenianus*, non è stata riprodotta nelle codificazioni successive, ed è quindi andata perduta. Anche l'*oratio ad senatum* del 426 con cui Teodosio II illustrava il proprio ambizioso progetto legislativo, del resto, non ci è pervenuta mediante il Codice di Giustiniano, ma solamente grazie alla tradizione manoscritta.

3.2. Se si ricollega la genesi del Codice Ermogeniano al nuovo regime tetrarchico, inoltre, si chiarirebbero, a nostro avviso, due aspetti sinora rimasti senza una spiegazione plausibile.

Da un canto, infatti, si riuscirebbe a dar conto del perché il materiale fosse inserito integralmente nella nuova silloge, mentre il coevo redattore del *Codex Gregorianus* aveva ritenuto sufficiente selezionare per il proprio codice solamente i rescritti considerati più significativi.

Si potrebbe comprendere, in secondo luogo, come mai la raccolta delle costituzioni dell'Ermogeniano cominci a partire dal 293,⁵³ e non dal 292, senza riagganciarsi, cioè, alle ultime costituzioni contenute nel Gregoriano.

In relazione a quest'ultimo aspetto riteniamo di non poter condividere l'idea da tempo diffusa in dottrina,⁵⁴ e difesa da Cenderelli,⁵⁵ secondo cui il Codice Ermogeniano costituirebbe una 'continuazione' del Gregoriano che, a eccezione di alcune costituzioni posteriori (una del 293, due del 294, una del 295 e una del 296 o del 302),⁵⁶ si chiudeva con le costituzioni dioclezianee del 291. Si tratterebbe, per la precisione, di una continuazione tanto cronologica quanto sistematica, in quanto il Codice Ermogeniano avrebbe «il carattere di appendice e di completamento» del Codice Gregoriano.⁵⁷

⁵³ Al riguardo v. *supra*, § 3, nt. 34.

⁵⁴ Si vedano, per esempio, A.F. RUDORFF, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig 1857, 276; HUSCHKE, *Ueber den 'Gregorianus'*, cit., 284; F. BAUDRY, s.v. *Codices Gregorianus et Hermogenianus*, in *DS*, I, 2, Paris 1887 (rist. Graz 1969), 1268 s.; KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, cit., 941; LANDUCCI, *Storia*, I, cit., 249; ROBY, *Introduzione*, cit., 221; E. COSTA, *Storia delle fonti del diritto romano*, Milano-Torino-Roma 1909, 114 s.; P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen*², cit., 317; G. SCHERILLO, *Teodosiano, Gregoriano, Ermogeniano*, in AA. VV., *Studi in memoria di Umberto Ratti*, Milano 1934, 252; ID., s.v. *Codex Hermogenianus*, cit., 380; SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, cit., 308; KASER, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., 206; ARANGIO RUIZ, *Storia*⁷, cit., 356; J. IGLESIAS, *Derecho romano. Historia e Instituciones*¹⁰, Barcelona 1958, 66; GROSSO, *Lezioni*⁵, cit., 447; P. DE FRANCISCI, *Sintesi storica del diritto romano*⁴, Roma 1968, 563; ALBANESE, *Premesse*, cit., 27; CERVENCA, *Il dominato*, in AA. VV., *Lineamenti di storia del dir. rom.*², cit., 612; M.G. ZOZ DE BIASIO, *Premesse esegetiche allo studio del diritto romano*, Torino 1995, 68 s. In senso contrario v. LIEBS, *Hermogenians iuris epitome*, cit., 24.

⁵⁵ CENDERELLI, *Ricerche*, cit., 11 ss.

⁵⁶ Si veda il prospetto offerto da ROTONDI, *Scritti giuridici*, I, cit., 117.

⁵⁷ CENDERELLI, *Ricerche*, cit., 11, e ivi nt. 31, ha spiegato con una congettura la circostanza che il Codice Ermogeniano prende le mosse solo dalle costituzioni del 293, e non del 292, mentre il Codice Gregoriano si arresta al 291: Ermogeniano avrebbe «lavorato, come funzionario imperiale, esclusivamente sul materiale elaborato dalla cancelleria *a libellis* negli anni in cui egli rivestiva una

Già Rotondi,⁵⁸ interrogandosi sul perché Ermogeniano non avesse incluso nel proprio codice anche le costituzioni del 291-292, aveva pensato che per quegli anni sarebbero stati approntati alcuni aggiornamenti del Codice Gregoriano, sì da rendere superflua una raccolta specifica, o che lo stacco temporale fra i due codici potrebbe imputarsi alla mancanza del materiale per quegli anni. Ma nelle fonti non si trova alcun indizio valido per sostenere tali congetture.

Né appare più convincente l'idea di Turpin⁵⁹ il quale, in linea con il pensiero di Rotondi e Cenderelli, da un lato ha riconosciuto apertamente che non siamo assolutamente in grado di sapere quale preciso scopo i compilatori dei due codici di età diocleziana stessero perseguendo né, tanto meno, quale sistema adoperassero per il loro lavoro, e dall'altro ha pensato che il *Codex Hermogenianus* costituisse una sorta di «supplemento dell'ultim'ora» del *Codex Gregorianus*.⁶⁰ La circostanza che i rescritti imperiali siano stati raccolti su larga scala, a ogni modo, suggerirebbe che essi fossero considerati tanto importanti da doverli rendere disponibili a un ampio pubblico desideroso di averne conoscenza.

Nessuna di queste congetture, in ogni caso, è in grado di spiegare veramente la lacuna di un anno fra le costituzioni delle due raccolte. Se, infatti, il Codice Ermogeniano fu veramente concepito come completamento, o, comunque, come continuazione del Gregoriano, proprio la lacuna di un anno costituisce un indizio in forte contrasto con quanto rilevato da coloro che sostengono la continuità fra i due codici di età diocleziana. Anche la diversa sistematica interna delle due raccolte – suddivisione in libri nel Gregoriano, e in titoli nell'Ermogeniano – fa pensare, piuttosto, che si tratti di due opere fra loro non raccordabili neppure sul piano sistematico e 'funzionale'.

4. Un elemento dal quale poter trarre un indizio utile per l'individuazione dello scopo del *Codex Hermogenianus* nel senso appena prospettato è costituito dalle *subscriptions* dei rescritti in esso raccolti, e in particolare dal modo in cui sono indicati gli anni di emissione dei provvedimenti.

determinata carica, a noi ignota (non si può escludere che di tale cancelleria egli facesse addirittura parte), e nel quadro delle funzioni e delle incombenze a essa inerenti, che non comprendevano la raccolta e il riordino delle costituzioni dell'anno precedente».

⁵⁸ ROTONDI, *Scritti giuridici*, I, cit., 125 ss.

⁵⁹ TURPIN, *Imperial Subscriptions*, cit., 102.

⁶⁰ Per quanto concerne lo scopo dei due codici v. TURPIN, *The Purpose*, cit., 620-630; F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte: Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur*, I, München 1988, 174, che ha ritenuto che i due codici fossero 'ufficiosi'; S. CORCORAN, *The Empire*, cit., 39-42 e 48; secondo G.G. ARCHI, *Sulla cosiddetta 'massimazione'*, cit., 165, tanto gli scopi quanto le esigenze che i due codici intendevano soddisfare sarebbero indeterminati.

Si deve a Jörs l'osservazione che la presenza delle coppie consolari 'AA. cons.' e 'CC. cons.' nelle costituzioni raccolte nel Codice Ermogeniano per indicare gli anni 293-294⁶¹ è un indice della redazione dell'opera proprio alla fine di quel periodo.⁶² Tanto Diocleziano e Massimiano, quanto Costanzo e Galerio, furono consoli anche in altri anni: Diocleziano e Massimiano negli anni 287, 290, 299, 303 e 304; Costanzo e Galerio negli anni 300, 302 e 305. Tale indicazione, estremamente ellittica, dunque, può avere un senso solamente se utilizzata, per una sorta di 'autonomia', in una raccolta che contenga solamente due tipi di rescritti, e cioè quelli del 293 ('AA. cons.') e quelli del 294 ('CC. cons.').⁶³ Se, infatti, la raccolta avesse contenuto anche costituzioni appartenenti ad altri anni, un'indicazione così sintetica avrebbe potuto senz'altro ingenerare dubbi o confusioni.

L'osservazione, per molti aspetti preziosa, è stata tenuta presente al fine di stabilire quali provvedimenti del biennio 293-294 presenti nel Codice di Giustiniano derivino dall'Ermogeniano e quali, invece, da altre fonti.⁶⁴

A nostro avviso, però, essa può costituire un punto di partenza per arrivare a un'ulteriore conclusione. L'indicazione ellittica di Diocleziano e Massimiano come 'Augusti' e di Costanzo e Galerio come 'Cesari', infatti, non soltanto esclude la datazione del *Codex Hermogenianus* in anni diversi dal 293-294, ma può fornire un indizio circa l'atteggiamento del compilatore della raccolta nell'utilizzare questa espressione sintetica. Ci pare ragionevole, infatti, che l'indicazione 'CC. cons.' per riferirsi al 294 abbia valore solamente nel corso o al termine di quest'anno, perché è in quell'anno che Costanzo e Galerio hanno l'eponimia per la prima – e, per quanto ne sappia il compilatore dell'Ermogeniano, unica – volta. Già dal 300, infatti, l'indicazione sarebbe stata non solo ellittica, ma addirittura imprecisa, perché non avrebbe consentito di distinguere fra il 294 e il 300.

⁶¹ Ma v. già TH. MOMMSEN, *Über die Zeitfolge der Verordnungen Diocletians und seiner Mitregenten*, in *Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 349-477 [= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 433 e 440].

⁶² JÖRS, s.v. *Codex Hermogenianus*, cit., 166: «Der Verfasser des C. H. ... bezeichnet nämlich das J. 293 schlechthin durch *Augustis consulibus* und das J. 294 durch *Caesaris consulibus* (ohne Iterationsziffer); Diocletian und Maximian sind vorher (287. 290) und nachher (299. 303. 304) zusammen Consuln gewesen; Constantius und Galerius haben ebenfalls wiederholt mit einander die Fasces geführt (300. 302. 305). Wenn der C. H. erst zwischen 314 und 324 oder gar erst nach 365 entstanden wäre, so wäre es im höchsten Grade auffallend, wie der Verfasser für die gar nicht mehr regierenden Kaiser die doch in den Archiven gewiss nicht übliche, abgekürzte und keine genaue Datierung zulassende Bezeichnung gerade für diese Jahre gewählt hätte». Sulla data di pubblicazione del Codice e sul numero delle sue edizioni v. pure, diversamente fra loro, HUSCHKE, *Ueber den 'Gregorianus'*, cit., 285 ss.; KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, cit., 942; P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen*², cit., 320 s.; KIPP, *Geschichte*⁴, cit., 86, e ivi nt. 13; ROTONDI, *Scritti giuridici*, I, cit., 118 ss.; P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, III, Roma 1936, 198; SCHERILLO, s.v. *Codex Hermogenianus*, cit., 380; LIEBS, *Hermogenians iuris epitome*, cit., 23, e ivi nt. 65; CENDERELLI, *Ricerche*, cit., 7 ss.; VOB, s.v. *Codex*, cit., 54.

⁶³ Sul punto v., da ultimo, CORCORAN, *The Empire*, cit., 26 s.

⁶⁴ ROTONDI, *Scritti giuridici*, I, cit., 132 ss., e in particolare, per le conclusioni, 144-146.

La circostanza che il redattore del *Codex Hermogenianus* abbia ritenuto sufficiente impiegare proprio questa espressione, anziché fornire il nome completo dei due consoli, con l'indicazione dell'iterazione della carica (per il 293: *Diocletianus V et Maximianus IV cons.*; per il 294: *Flavius Valerius Constantius C. I et Galerius Valerius Maximianus C. I cons.*), dunque, induce a credere che egli doveva ritenere bastevole quanto scritto. Le due indicazioni sintetiche, infatti, non contrappongono soltanto i due anni, ma anche le due coppie consolari, e cioè i due Cesari rispetto ai due Augusti.

Ci si ponga per un attimo nella prospettiva in cui si veniva a trovare il compilatore del Codice nel momento in cui dovette procedere allo spoglio del materiale e al suo inserimento nei vari titoli della sua opera. Se è vero, come sembra verosimile, che la raccolta comprendente i soli rescritti del biennio 293-294 fu terminata e pubblicata nei primi mesi del 295, il suo redattore, proprio in considerazione di ciò, si trovava di fronte alla necessità di distinguere i rescritti del 293 da quelli del 294, in quanto questi si trovavano mescolati all'interno dei vari titoli in cui erano stati distribuiti *ratione materiae*. Ora, se l'indicazione '*AA. cons.*', priva del numero indicante la reiterazione della carica, poteva ritenersi distintiva dei rescritti del 293 (e non del 287 o del 290) solamente se essi venivano messi in rapporto con quelli del 294, anche l'indicazione '*CC. cons.*' poteva avere un senso solo se rapportata e contrapposta alla prima.

In altri termini, la contrapposizione '*AA. cons.*'-'*CC. cons.*' può ritenersi significativa e distintiva solo se concepita nel quadro generale del riordino dell'impero, e limitatamente ai primi anni di esso. Ci troviamo in un momento in cui ancora, se i due Cesari sono eponimi insieme per la prima volta, ciò – nell'ottica del compilatore del Codice Ermogeniano – viene considerato non in assoluto, ma in contrapposizione al consolato dei due Augusti nel nuovo sistema tetrarchico escogitato da Diocleziano.

Per chi si trovava a operare nel 294-295, dunque, il fatto che per il 293 non sia indicato il numero di reiterazione della carica consolare degli Augusti ben si spiegherebbe con l'irrelevanza di questa precisazione nell'ambito di un nuovo regime, così come per il 294 tale mancanza si giustifica in relazione al numero di reiterazione della carica per i due Cesari.

Lo scopo del Codice Ermogeniano avrebbe potuto essere, in definitiva, quello di fornire una raccolta per quanto più possibile completa, ma anche di facile consultazione (onde la divisione in titoli), dei rescritti emessi dalla cancelleria a partire dal riordino tetrarchico. La data del 293, peraltro, era stata espressamente considerata da Diocleziano come momento inaugurale di un nuovo *aureum saeculum*, e non è certo un caso che proprio a partire da tale anno vengano calcolati gli anni di governo dei tetrarchi quasi per

una sorta di ‘manipolazione dei *dies imperii*’,⁶⁵ così come dimostrano, fra l’altro, le monete votive che festeggiano i *quinquennalia*, i *decennalia*, i *quindicennalia* e i *vicennalia* dei due Augusti e dei due Cesari.⁶⁶

⁶⁵ L’espressione è di F. KOLB, *Diocletian und die Erste Tetrarchie. Improvisation oder Experiment in der Organisation monarchischer Herrschaft?*, Berlin-New York 1987, 115 ss.

⁶⁶ I relativi *vota*, infatti, sono calcolati tenendo presente come data cardine proprio il 293.